

4

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

Ricorso

Per il sig. **INGROSSO Vincenzo**, C.F. NGRVCN91S24G482Q, nato a Pescara il 24.11.1991 e residente in Spoltore (PE) alla Via Prati n. 1 (c.a.p. 65010), rappresentato e difeso, per mezzo di procura resa in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giulio Cerceo del Foro di Pescara (C.F.: CRCGLI56D19G482R – fax: 0854549377 – posta elettronica certificata: avvgiuliocerceo@cnfpec.it) e Luigi Zappacosta (C.F.: ZPPLGU80A04C632L – fax: 0854549377 – posta elettronica certificata: avvocatoluigizappacosta@pec.ordineavvocatichieti.it) del Foro di Chieti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Daniele Vagnozzi, in Roma alla Via Giunio Bazzoni n. 3 (c.a.p. 00195) (per le comunicazioni si indicano il fax n. 0854549377 e l'indirizzo di posta elettronica certificata avvgiuliocerceo@cnfpec.it)

- ricorrente

Contro:

- il **MINISTERO della DIFESA** (C.F.: 80234710582), in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato presso la sede del Ministero in Roma alla Via XX settembre n. 8 (c.a.p. 00187);
- il **MINISTERO della DIFESA** (C.F.: 80234710582), in persona del Ministro *pro-tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186);
- la **Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, come composta in relazione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con bando pubblicato nella G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018, in

persona del Presidente *p.t., ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e domiciliato presso gli uffici della medesima, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (c.a.p. 00186)

-Amministrazioni resistenti

per l'annullamento

previa sospensiva ed adozione di idonea misura cautelare

- del provvedimento prot. n. 365246/2-11 del 2 ottobre 2018 (*doc. n. 1*), notificato in pari data, della Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici dei partecipanti al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, col quale il sig. Vincenzo Ingrosso è stato giudicato inidoneo in quanto sarebbe affetto da "Ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia (Lett. O – 3 Alinea)", condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.p.r. del 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 "Recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche se non conosciuto.

FATTO

Con bando di concorso del 28 aprile 2018 (*doc. n. 2*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale¹ n. 38 del 15 maggio 2018, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso, per esami e titoli, "per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale".

Il signor Vincenzo Ingrosso, odierno ricorrente, risultando in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del detto bando, ha provveduto, pertanto, a presentare domanda di

¹ IV Serie Speciale.

partecipazione al concorso.

Inoltre è bene rilevare che il signor Ingrosso svolge, ininterrottamente dal 27 settembre 2016 ad oggi², servizio nell'Esercito Italiano; ciò anche sulla base di un giudizio di piena e completa idoneità psico-fisica attestato dalla Commissione Medica militare dell'Esercito Italiano.

A tal riguardo prima di partecipare a questo concorso il signor Ingrosso ha svolto, presso il "II Reggimento del Genio Guastatori di Foggia", il servizio quale volontario in ferma prefissata dal 27 settembre 2016; partecipando all'operazione "Strade Sicure" e all'operazione "Sabina 2".

In ragione del lodevole servizio svolto, il signor Ingrosso otteneva dal Comandante di Corpo del detto "Reggimento-Guastatori", un giudizio di eccellenza di servizio (*doc. n. 3*).

Ritornando alla questione odierna, ai sensi dell'art. 5 del bando per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, il concorso prevede lo svolgimento, nell'ordine: di una prova scritta di selezione, di prove di efficienza fisica, di accertamenti psico-fisici³, di accertamenti attitudinali, di una valutazione finale di titoli.

Il signor Ingrosso sosteneva positivamente e quindi superava, con successo, sia la prova scritta di selezione che le prove di efficienza fisica.

In particolare questi, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, prima di sostenere le prove di efficienza fisica, presentava completa documentazione medica attestante: sia l'idoneità all'attività sportiva agonistica, sia lo stato di buona salute che l'assenza di qualsiasi pregressa patologia.

Il ricorrente veniva, all'esito della "prova di corsa piana di 1.000 metri", dei piegamenti sulle braccia, del salto in alto, del salto in lungo, "valutato idoneo con il punteggio

² E a settembre 2018 il signor Ingrosso ha ottenuto, per il terzo anno consecutivo (anche in virtù del "lodevole servizio svolto"), la conferma quale volontario militare presso l'Esercito Italiano.

³ Per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica.

di 1,5”.

Ciò risulta da “apposito verbale (*in doc. n. 4*) di svolgimento delle prove di efficienza fisica uomini”; come notificato all’odierno ricorrente in data del 28 settembre 2018.

Successivamente il signor Ingrosso si sottoponeva, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, agli accertamenti psico-fisici “ai fini della verifica del possesso dell’idoneità a prestare il servizio in qualità di carabiniere”.

Tuttavia in sede di accertamenti psico-fisici, del tutto sorprendentemente, l’apposita Commissione Medica, con provvedimento del 2 ottobre 2018, notificato in pari data, ha giudicato il signor Ingrosso inidoneo in quanto sarebbe “affetto da Ginecomastia voluminosa dell’uomo in assenza di endocrinopatia (Lettera O – 3 Alinea); ciò ai sensi dell’art. 582 del D.p.r. n. 90/2010 e del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, recante direttiva tecnica in merito alle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.

A questo punto, però, si rende doveroso precisare che al ricorrente mai sia stata riscontrata, nel corso degli specifici accertamenti sanitari svolti in precedenza⁴, alcuna patologia medica rilevante, tantomeno “una ginecomastia voluminosa”.

Pertanto il signor Ingrosso, appresa con sommo stupore la valutazione di non idoneità formulatagli dalla Commissione Medica, si sottoponeva, in data del 26 ottobre 2018, ad un’ecografia della regione mammaria presso un centro specialistico di radiologia medica a Pescara.

Dall’ecografia (*doc. n. 5*) fatta mediante un’indagine ecomatografica bilaterale, si desume con certezza “l’assenza di alcun segno di ginecomastia”.

Inoltre il signor Ingrosso si sottoponeva ad altra visita medica presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e d’Urgenza della A.S.L. di Pescara.

Dal relativo referto medico (*doc. n. 6*) del 19 novembre 2018, veniva rilevata “soltanto

⁴ Anche i medici dell’Esercito Italiano lo hanno giudicato fisicamente idoneo a svolgere il servizio da militare.

una pseudoginecomastia bilaterale, in presenza di un aumento adiposo volumetrico bilaterale della regione pettorale (in assenza di alcuna patologia nodulare)”.

Risultando, pertanto, il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica del tutto errato, il signor Ingrosso, anche per non vedersi preclusa la possibilità di proseguire positivamente le prove concorsuali, non ha potuto che procedere all'immediata impugnativa degli atti impugnati, con richiesta di idonea misura cautelare.

Il signor Vincenzo Ingrosso, pertanto, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, invoca l'annullamento, previa sospensiva ed adozione di idonea misura cautelare, del provvedimento impugnato prot. n. 365246/2-11 del 2 ottobre 2018 della Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; da reputarsi tutti erronei, illegittimi ed ingiusti. Ciò in ragione delle seguenti motivazioni in

DIRITTO

Motivo primo: Violazione ed erronea applicazione dell'art. 582 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, "lettera O", come riferito alla "lettera O - 3 Alinea" del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014. Falsa applicazione dell'art. 10 del bando di concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Carezza di istruttoria. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.

Il provvedimento, prot. n. 365246/2-11 del 2 ottobre 2018 della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, valuta il signor Ingrosso non idoneo in quanto sarebbe affetto da "Ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia".

A tal proposito si richiama quanto previsto dalla "Lettera O" dell'art. 582 del D.p.r. n. 90 del 15 marzo 2010 (Rubr: *"Imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al*

servizio militare”), e dalla Lettera O – 3 Alinea” del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014 (“*Recante direttiva tecnica in merito alle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*”).

Tali norme prevedono quale cause di non idoneità al servizio militare (e quindi di non idoneità concorsuale) “le patologie della mammella e i loro esiti della ghiandola mammaria che sono causa di rilevanti disturbi funzionali”. Alla “lettera O - 3 Alinea” del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014 si legge come “rientra in questa fattispecie, tra le altre, la ginecomastia voluminosa dell'uomo che comporti un aspetto ginoide anche in assenza di endocrinopatie”.

Ebbene il signor Ingrosso è stato considerato come non idoneo a proseguire nelle prove concorsuali, “in quanto affetto da ginecomastia voluminosa dell'uomo”.

Tuttavia il signor Ingrosso mai è stato affetto da alcuna patologia della mammella, né “tantomeno da ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia”.

Innanzitutto da tutti i certificati medici⁵ presentati dal signor Ingrosso per la partecipazione alle prove di efficienza fisica (di cui all'art. 9 del bando di concorso), non si è ravvisata alcuna patologia rilevante, né tantomeno “alcuna ginecomastia voluminosa dell'uomo” invalidante.

Di più il ricorrente ha avuto cura, dopo aver ricevuto il provvedimento di esclusione dal concorso, di sottoporsi ad ecografia radiologica e a visita specialistica presso il reparto di Chirurgia Generale e d'Urgenza della A.S.L. di Pescara.

In particolare dal referto ecografico del 26 ottobre 2018 (*doc. n. 5*) risulta soltanto, “in corrispondenza della regione mammaria bilaterale, un incremento di spessore del tessuto adiposo in regione retroareolare, a carattere peraltro del tutto isoecogeno”.

Quindi, con assoluta certezza, il signor Ingrosso (“a parte un'adipomastia semplice)

⁵ Si tenga inoltre conto del fatto che i medici dell'Esercito Italiano hanno recentemente dato al signor Ingrosso un giudizio di assoluta idoneità psico-fisica a svolgere il servizio di militare.

non presenterebbe alcun segno di ginecomastia”.

Inoltre, anche dal referto medico del 19 novembre 2018 (*doc. n. 6*) del Dipartimento di Chirurgia Generale e di Urgenza, presso la A.S.L. di Pescara, risulterebbe soltanto “un aumento volumetrico bilaterale della regione pettorale (destra-sinistra) in assenza sia di patologia nodulare, sia di ginecomastia”.

Pertanto il signor Ingrosso non è affetto da “alcuna ginecomastia voluminosa dell'uomo”.

La Commissione Medica, evidentemente, in modo alquanto sommario, sbrigativo ed erroneo, ha ritenuto non idoneo fisicamente il ricorrente, ritenendolo affetto da una patologia in realtà inesistente e da questi mai avuta.

Pertanto il giudizio di non idoneità medica della Commissione per gli accertamenti psico-fisici non corrisponde assolutamente al vero, in quanto, dalla sopra citata documentazione medica, il signor Ingrosso non è affetto (e mai lo è stato) da “ginecomastia voluminosa dell'uomo”.

Ne consegue come tale giudizio negativo della Commissione Medica è del tutto erroneo, frutto di un travisamento dei fatti e motivato in modo assolutamente sommario in violazione, peraltro, dell'obbligo di corretta ed adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e *s.m.i.*

Di qui l'illegittimità del provvedimento prot. n. 365246/2-11 del 2 ottobre 2018 della Commissione Medica per gli accertamenti psico-fisici, in quanto ha ritenuto inadeguato il signor Ingrosso al servizio di carabiniere per un patologia di cui in realtà, come ampiamente dimostrato con recenti ecografia e certificato medico (*docc. nn. 5 e 6*), questi⁶ non è (assolutamente) affetto.

**** *

⁶ Stante, appunto, l'assenza di ogni tipo di patologia di ginecomastia rilevante, come evincibile da referti ecografici e documentazione medica prodotti nel presente giudizio (*docc. nn. 5 e 6*).

Inoltre è bene rilevare in questa sede come sia consentito al Giudice Amministrativo il sindacato sui giudizi delle Commissioni Mediche militari, qualora questi siano erronei ed illogici e vengano a contrastare chiaramente con risultanze mediche attestanti chiaramente l'assenza di ogni patologia in capo al concorrente.

Di qui pertanto la piena possibilità per il Giudice Amministrativo adito di verificare gli esiti dell'accertamento della Commissione medica di concorso, specie in presenza di una documentazione medica prodotta dal ricorrente e attestante la piena idoneità di questi a svolgere il servizio da carabiniere⁷ (così in merito, *ex plurimis*: Cons. Stato, sez. III, sent. del 2 giugno 1998, n. 70; Cons. Stato, sez. I, sent. n. 1048/1999; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, sent. del 19 ottobre 2000, n. 8402; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. del 2 settembre 2005, n. 6537; T.A.R. Lazio, Latina, sent. del 16 novembre 2005, n. 1363; Cons. Stato, sez. IV, sent. del 26 settembre 2008, n. 4631; Cons. Stato, sez. VI, sent. del 16 settembre 2008, n. 4347; Cons. Stato, sez. VI, sent. del 3 marzo 2009, n. 1198; Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 6 luglio 2009, n. 4304).

**** *

Motivo secondo: Erroneità ed illogicità dell'attività istruttoria della Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici. Violazione dell'art. 582 del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, "lettera O", come precipuamente riferito alla "lettera O Terza alinea" del Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014. Falsa interpretazione ed applicazione del bando di concorso inteso come *lex specialis* della procedura selettiva. Irrazionalità e perplessità dell'azione amministrativa. Sviamiento.

La Commissione Medica per gli accertamenti psico-fisici, nel proprio (sommario) giudizio di non idoneità fisica del ricorrente, incorre in un ulteriore errore istruttorio.

Infatti viene formulato un giudizio di inidoneità sulla base soltanto di una presunta

⁷ Imponendosi, pertanto e senza dubbio, una rivalutazione (positiva) dell'idoneità psico-fisica del ricorrente ad opera della Commissione concorsuale, anche mediante la costituzione di un Collegio medico in diversa composizione.

presenza di “Ginecomastia”.

Tuttavia, secondo quanto previsto alla lettera “O” (“Terza alinea”) del decreto ministeriale del 4 giugno 2014⁸ (recante “Direttiva tecnica in merito all’accertamento delle imperfezioni ed infermità”), affinché una ginecomastia voluminosa dell’uomo sia causa di non idoneità allo svolgimento del servizio di carabiniere, occorre che questa “comporti un aspetto ginoide”.

Nulla di tutto questo nel caso di specie.

Sia perché il signor Ingrosso non è affetto da alcuna “ginecomastia voluminosa dell’uomo”; sia perché, in assenza di tale patologia, certamente questi non può avere un aspetto ginoide⁹ nella regione mammaria.

Pertanto il signor Ingrosso non è affetto da alcuna patologia della mammella e quindi da nessuna ginecomastia voluminosa comportante un aspetto ginoide; anzi questi è assolutamente in salute¹⁰, idoneo a proseguire nel concorso da carabiniere e a svolgere, una volta superato il concorso, “il servizio nella Benemerita”.

Anche perché, in modo del tutto contraddittorio, sono stati valutati prima positivamente tutti i certificati medici presentati dal ricorrente¹¹ (e attestanti il suo assoluto stato di buona salute) nell’ambito dello svolgimento delle prove fisiche, per poi considerarlo non idoneo fisicamente sulla base di una patologia di cui lo stesso non è assolutamente affetto.

⁸ Come riferito, a sua volta, alla “lettera O” dell’art. 587 del D.p.r. n. 90/2010 e come, anche, richiamato nel provvedimento di non idoneità del 2 ottobre 2018 della Commissione per gli accertamenti psico-fisici.

⁹ Che deve (incontestabilmente) avere il concorrente affetto da “ginecomastia voluminosa” per essere validamente escluso dal concorso; ciò ai sensi della lettera “O – 3 Alinea” del decreto ministeriale del 4 giugno 2014 e dell’art. 582 del D.p.r. n. 90/2010.

¹⁰ Come desumibile dai referti e certificati medici prodotti in giudizio (*docc. nn. 5 e 6*).

¹¹ Inoltre, ad ulteriore conferma della piena idoneità del signor Ingrosso Vincenzo a svolgere le funzioni di carabiniere, si richiama all’attenzione di questo Ecc.mo Collegio il fatto che questi ha svolto presso il II Reggimento del Genio Guastatori di Foggia, il servizio di volontario in ferma prefissata dal 27 settembre 2016. E proprio in ragione del lodevole servizio svolto, il signor Ingrosso ha ottenuto, dal Comandante di Corpo del detto Reggimento, « un giudizio di eccellenza » (come da relativa documentazione di servizio: *in doc. n. 3*). Peraltro il signor Ingrosso ha ricevuto un giudizio di piena idoneità psico-fisica dai medici dell’Esercito Italiano a svolgere il servizio militare; anche in virtù del quale è stato, a settembre 2018, confermato quale volontario dell’Esercito Italiano per il terzo anno consecutivo.

Di qui l'ulteriore illegittimità sia: del provvedimento prot. n. 365246/2-11 della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, sia della complessiva azione della Pubblica Amministrazione che ha momentaneamente portato il ricorrente all'esclusione dal concorso per allievi carabinieri.

**** *

Sulla domanda di sospensiva e/o di adozione di idonea misura cautelare.

Si invoca la sospensiva e/o, comunque, l'adozione di idonea misura cautelare in relazione agli atti impugnati.

La sussistenza del prescritto *fumus boni iuris* discende da quanto dianzi diffusamente argomentato e dedotto.

In ordine al *periculum in mora*, il giudizio di inidoneità fisica come formulato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici preclude irrimediabilmente al signor Ingresso la prosecuzione nella partecipazione al concorso; e, in particolare, il completamento degli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli, come previsti¹² agli articoli 11 e 12 del bando di concorso.

Di qui la gravità e l'irreparabilità del danno per il ricorrente se non si sospendesse l'efficacia del provvedimento principalmente impugnato e se non si consentisse nell'immediato una rivalutazione, mediante nuovo e diverso esame medico, della sua idoneità fisica a svolgere il servizio di carabiniere.

Sicchè si impone l'adozione di un'idonea misura cautelare che da un lato sospenda l'efficacia preclusiva (alla prosecuzione del concorso) del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 2 ottobre 2018 e che, dall'altro, consenta una sollecita rivalutazione del requisito dell'idoneità fisica¹³ del ricorrente da parte della Commissione concorsuale, anche con la costituzione di un collegio medico in diversa composizione.

¹² Come successive prove concorsuali rispetto agli accertamenti psico-fisici.

¹³ In merito all'assenza della patologia di "Ginecomastia voluminosa dell'uomo" e comunque di ogni tipo di patologia invalidante per lo svolgimento del servizio militare.

***** *****

P.q.m. voglia l'Ecc.mo T.A.R. Lazio, in accoglimento del presente ricorso, preliminarmente sospendere e/o comunque adottare ogni misura cautelare idonea a tutelare interinalmente gli interessi del ricorrente, soprattutto in vista di un riesame (positivo), anche ad opera di un apposito collegio medico in diversa composizione e con specifica competenza, dell'idoneità psico-fisica del ricorrente a prestare il servizio da carabiniere; e nel merito, annullare il provvedimento principalmente impugnato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e presupposti.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite e alle competenze di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia, si dichiara che per la presente controversia il contributo unificato da versare ammonta ad € 650,00 (Euro seicentocinquanta).

Si producono:

- 1) copia del provvedimento della Commissione Medica del 2 ottobre 2018, notificato in pari data, recante il giudizio di inidoneità al servizio militare del sig. Vincenzo Ingrosso in quanto affetto da "Ginecomastia voluminosa dell'uomo in assenza di endocrinopatia";
- 2) bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- 3) documentazione di servizio a firma del Comandante di Corpo del "II Reggimento Genio Guastatori di Foggia";
- 4) verbale di idoneità del 28 settembre 2018 del signor Vincenzo Ingrosso in relazione allo svolgimento delle prove di efficienza fisica;
- 5) copia del referto di ecografia medica del 26 ottobre 2018, rilasciata da medico

specialista in radiologia;

- 6) referto medico del 19 novembre 2018 rilasciato dal Dipartimento di Chirurgia Generale e d'urgenza dell'A.S.L. di Pescara;
- 7) estratto dell'art. 582 del D.p.r. del 15 marzo 2010, n. 90;
- 8) estratto del Decreto ministeriale del 4 giugno 2014, pubblicato sulla Serie Generale n. 131 della Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2014.

Pescara/Roma, 27 novembre 2018

(avv. Giulio Cerceo)

(avv. Luigi Zappacosta)



CERCEO GIULIO
Avvocato
28.11.2018
15:34:01 UTC

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3-bis L. 53-1994

Io sottoscritto avv. Giulio Cerceo (C.F. CRCGLI56D19G482R), con studio in Pescara al V.le G. D'Annunzio n. 142, nella mia qualità di difensore del sig. Vincenzo Ingrosso (C.F.: NGRVCN91S24G482Q) in virtù di procura alle liti già in atti allegata,

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione firmata digitalmente, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma e procura alle liti al:

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro-tempore* all'indirizzo pec: udc@postacert.difesa.it estratto dall'IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<https://www.indicepa.gov.it/>);

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro-tempore, ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma alla Via Portoghesi n. 12, all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);

- la **Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Presidente *pro-tempore, ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma alla Via Portoghesi n. 12, all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente avvgiuliocerceo@cnfpec.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli art. 16 *bis*, co. 9 *bis* e 16 *undecies* comma 3 del D.L. n. 179/12, che il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene in allegato:

- il ricorso, sottoscritto digitalmente;
- la procura alle liti, vergata a mano e sottoscritta digitalmente.

F.to digitalmente da

Avv. Giulio Cerceo



CERCEO
GIULIO
Avvocato
28.11
.2018
15:34:36
UTC